



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 168 del 17/12/2025

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL SERVIZIO DI POSTICIPO

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **22:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale BORSELLINO LUISA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL SERVIZIO DI POSTICIPO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Scuola Materna parrocchiale Lucia Brasi di Albano S.A. ha presentato la richiesta, in data 11/12/2025 prot. 18418, con la quale si chiedeva a questo Ente un contributo per la realizzazione dei laboratori didattici e la presenza di una figura professionale a supporto del momento di riposo pomeridiano e del servizio di posticipo per un importo totale di **€ 39.948,00**;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 100 del 05/08/2025 avente per oggetto: "Approvazione Convenzione ex articolo 5 L.R. 31 tra il Comune di Albano Sant'Alessandro e la Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano per la gestione della scuola per l'infanzia denominata scuola materna parrocchiale Lucia Brasi anno scolastico 2025/26" che prevede all' art. 4-bis: "L'Amministrazione comunale, in aggiunta al contributo di cui all'art. 4, potrà erogare, nel limite di € 39.000,00, un ulteriore contributo finalizzato all'acquisto di attrezzature e arredi necessari per l'attività didattica, o per progetti con finalità educative, purché l'acquisto e/o il progetto sia stato preventivamente sottoposto ed approvato dall'amministrazione comunale. In caso contrario, la stessa non riconoscerà la spesa.";

PRESO ATTO CHE la convenzione è stata firmata in data 01/09/2025;

RICHIAMATE le seguenti norme:

1) la Legge Regionale 6-8-2007 n. 19, all'art. 7 ter – riconosce, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Prevede che debbano essere utilizzate tutte le strutture esistenti sul territorio al fine di incentivare la frequenza della scuola materna prima dell'età della scuola dell'obbligo;

2) la L.R. 22 febbraio 1999, nr. 8, "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", nel sancire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, prevede l'erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia private, ai fini del contenimento delle rette;

3) la L.R. 14 dicembre 2004, nr. 34 "Politiche sociali per i minori" che disciplina la rete d'offerta sociale destinata ai minori;

4) "l'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni", è stato confermato dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, e del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; del 18 ottobre 2018, rep. Atti n.101/CU, del 1 agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU e, da ultimo per l'annualità 2020/2021, dall'Accordo del 6 agosto 2020 rep. Atti n. 106/CU;

5) Il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni a enti, associazioni o altri organismi pubblici e privati e iscrizione all'albo comunale delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022;

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del suddetto principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: *“L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. La disposizione precisa altresì che detti enti, “che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, chiarendo al riguardo che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;*

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D. Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta della scuola materna Lucia Brasi nella misura dello stanziamento per l'anno 2025 pari a € 4.713,14 e di assumere con successivo atto nell'esercizio 2026, un'integrazione del predetto importo stanziato nel 2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la richiesta di contributo della Scuola Materna parrocchiale Lucia Brasi di Albano S.A., meglio descritto in premessa;

DI PRENDERE ATTO CHE sul bilancio 2025 – 2027 esercizio 2025 sul capitolo 3103 – codice bilancio 1.04.01.02.999 e sul capitolo 2225 codice bilancio 1.04.04.01.001 lo stanziamento complessivo è di **€ 4.713,14**;

DI ASSUMERE con successivo atto nell'esercizio 2026 un'integrazione del predetto importo stanziato nel 2025;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari generali ogni atto conseguente l'adozione del presente provvedimento incluso la formalizzazione dell'affidamento e del relativo impegno di spesa;

CHE la liquidazione verrà effettuata previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute corredata da pezze giustificative;

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **43** del **17.12.2025**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Comunale
BORSELLINO LUISA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 1549
Pubblica Istruzione

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI
ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA
PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL
SERVIZIO DI POSTICIPO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 16/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO**

NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2025 / 1549
Pubblica Istruzione

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI
ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA
PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL
SERVIZIO DI POSTICIPO

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 16/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 168 del 17/12/2025

**Oggetto: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI
ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA
PROFESSIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL
SERVIZIO DI POSTICIPO.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 24/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORSELLINO LUISA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 168 del 17/12/2025

**Oggetto: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE LUCIA BRASI
ANNO SCOLASTICO 2025/26 PER I LABORATORI DIDATTICI E LA FIGURA PROFES-
SIONALE A SUPPORTO DEL MOMENTO DI RIPOSO POMERIDIANO E DEL SERVIZIO
DI POSTICIPO.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/01/2026 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 24/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORSELLINO LUISA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)